

autostrade

Concessioni e Costruzioni Autostrade S.p.A.

Campi Bisenzio, Prot. 009499 del 05. OTT. 99

OGGETTO: Distanze minime da osservare per edificazioni, manufatti, piantagioni ricadenti all'interno delle fasce di rispetto autostradali.

In merito a quanto in oggetto si vuole richiamare l'attenzione di Codesta Spettabile Amministrazione Comunale circa le normative che istituiscono e disciplinano le fasce di rispetto autostradali e la loro corretta interpretazione.

PARTE NORMATIVA

L'art. 127, lettera d). del D. leg.vo n. 360 del 10/09/93 "disposizioni correttive ed integrative del Codice della Strada, approvato con D. leg.vo n. 285 del 30/04/92", ha introdotto all'art. 234 un nuovo comma 5.

Tale comma stabilisce che le norme degli articoli 16, 17 e 18 del Nuovo Codice della Strada, relative alle fasce di rispetto e le corrispondenti norme regolamentari non si applicano finché non sia stata deliberata la delimitazione dei centri abitati (a carico dei Comuni) e la classificazione delle strade (a Carico del Ministero dei LL. PP.).

Fino all'attuazione di tali adempimenti si applicano le previgenti disposizioni in materia.

Considerato che non sono state ancora emanate le norme previste dal comma 4 dell'art. 13 del Nuovo Codice della Strada per la classificazione Tecnico-funzionale delle strade, allo stato attuale la materia è regolamentata dalle precedenti disposizioni e precisamente dal D.M. n. 1404 del 01/04/68 e dalla legge n. 729 del 24/07/61, nonché dalle relative circolari esplicative per quanto compatibile con le disposizioni del Nuovo Codice della Strada.

Definizioni stradali e di traffico (ex art. 3 D. leg.vo 285/92 Nuovo C. di S.)

Confine stradale: limite della proprietà stradale quale risulta dagli atti di acquisizione o dalle fasce di esproprio del progetto approvato; in mancanza, il confine è costituito dal ciglio esterno del fosso di guardia o dalla cunetta, ove esistenti, o dal piede della scarpata se la strada è in trincea.

Fascia di rispetto: striscia di terreno, esterna al confine stradale, sulla quale esistono vincoli alla realizzazione, da parte dei proprietari del terreno, di costruzioni, recinzioni, piantagioni, depositi e simili.

FUORI DAL PERIMETRO DEI CENTRI ABITATI

Edificazioni: 11 D.M. n. 1404 del 01/04/68, in attuazione dell'art. 19 della legge n. 765 del 06/08/67, stabilisce che nelle edificazioni poste fuori il perimetro dei centri abitati (così come

definiti a norma dell'art.17, comma 1 della stessa legge n. 765) e dagli insediamenti previsti dai piani regolatori generali e dai programmi di fabbricazione, deve rispettarsi la distanza minima di ml. 60 dalle autostrade, raccordi autostradali riconosciuti come autostrade ed aste di accesso fra le autostrade e la rete viaria della zona. Si precisa che sia le zone rurali, sia quelle destinate alla residenza con edilizia di tipo rado, non possono essere considerate come insediamenti anche se concorrono ad assorbire un'aliquota dell'espansione edilizia; cosicché in tali zone dovrà trovare integrale applicazione la normativa in parola. La distanza di ml. 60 va presa a partire dal limite della fascia di espropriazione risultante da progetti approvati. Dovranno quindi essere comprese anche le aree di servizio e di parcheggio, ma dovranno essere esclusi eventuali reliquati. Tali disposizioni non prevedono alcuna possibilità di deroga.

N.B.: il termine edificazione indica le costruzioni aventi forma e funzione di "edifici". Consiste non solo nella costruzione, ricostruzione o ampliamento di "edifici" di qualsiasi grandezza, forma e destinazione che possono essere realizzati con sistemi tradizionali ovvero con tecniche più moderne, quali ad esempio la prefabbricazione (cfr. Circ. Min. LL. PP. n. 5980 del 30/12/70), ma anche in escavazioni e sbancamenti del terreno per eseguire fondazioni.

Manufatti: l'art. 9 della legge n. 729 del 24/07/61 stabilisce in ml. 25, dal limite della zona di occupazione, la distanza minima da osservare per la costruzione, la ricostruzione e l'ampliamento di manufatti di qualsiasi specie.

Tale disposizione è derogabile con provvedimento dell'ANAS, sentito il parere di Autostrade, società concessionaria preposta alla tutela del vincolo (cfr. Circ. ANAS n. 3338 del 10/01/86 e n. 988 del 06/03/88).

L'eventuale autorizzazione in deroga può essere rilasciata esaminando il caso su formale richiesta presentata dagli interessati.

N.B.: con il termine manufatto ci si riferisce a opere che non possono considerarsi edifici in senso stretto (parcheggi scoperti, distributori di carburante, cabine elettrice, sostegni di linee elettriche, reti idriche e fognanti, canalizzazioni irrigue, pozzi, recinzioni, metanodotti, gasdotti, escavazioni, depositi di materiale, ecc.).

Piantagioni: l'art. 9 della legge n. 729 del 24/07/61 stabilisce in almeno ml. 10, dal limite della zona di occupazione dell'autostrada la distanza minima per gli alberi da piantare (e comunque mai inferiore alla massima altezza raggiungibile a completamento del ciclo vegetativo). Per impiantare siepi vive, anche a carattere stagionale, tenute ad altezza non superiore ad 1 m., la distanza non può essere inferiore ad ml. 1; per siepi vive di altezza superiore ad 1 m la distanza non può essere inferiore a ml. 3.

Serre: la costruzione di serre smontabili in fregio all'autostrada, non costituendo le serre medesime edificazione, è soggetta alla normativa di cui all'art. 9 della legge n. 729/61.

Stazioni radio base per la telefonia mobile ed occupazioni longitudinali sopraelevate: in assenza di disposizioni specifiche ha valore ed efficacia l'art. 66, comma 8, del Regolamento di Esecuzione e Attuazione del Nuovo C. d. S. (D.P.R. n. 495 del 16/12/92), così come modificato dell'art. 54 del D.P.R. n. 610 del 16/09/96 che dispone che i sostegni siano ubicati a una distanza dal margine della strada uguale all'altezza del sostegno misurata dal piano di campagna più un franco di sicurezza. Tale franco deve essere preso in modo che una eventuale caduta del sostegno

non dovrà in alcun modo interessare né le pertinenze di esercizio, né le pertinenze dei servizi, né tanto meno le carreggiate autostradali, così come definite dal Nuovo C. d. S. (cfr. artt. 3 e 24).

DENTRO IL PERIMETRO DEI CENTRI ABITATI

Edificazioni e manufatti: lungo i tracciati autostradali che si svolgono all'interno dei centri abitati resta valido il menzionato art. 9 della legge 729/61 ovvero la distanza minima che deve essere osservata dal confine autostradale, misurata ortogonalmente all'asse viario, deve essere ml. 25.

Tale disposizione è derogabile nei modi sopra illustrati.

Si fa comunque presente che, in seguito al voto n. 629 del 23/12/63 del Consiglio di Amministrazione dell'ANAS non si rilasciano comunque deroghe per edificazioni poste ad una distanza minore di ml. 12 dal confine autostradale.

Con l'intenzione di aver dato un contributo di chiarezza sull'argomento, confidiamo in una fattiva collaborazione per una sollecita e corretta applicazione delle suesposte norme per quanto di Vs. competenza.

Restiamo a disposizione per eventuali chiarimenti e cogliamo l'occasione per porgere i nostri migliori saluti.